



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 05.02.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: Approvazione Avviso per la formazione di un elenco di operatori di assistenza stragiudiziale in materia di diritto pubblico e amministrativo per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante *“Misure urgenti per la crescita del Paese”* ed in particolare l'art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che *“lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012”*;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Duilio Giuseppe Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Premesso che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67 ter art. 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 nonché dall'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila ed il Sindaco del Comune dell'Aquila, fornisce l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuove la qualità;

Atteso che tale attività si rivolge principalmente alle istituzioni nonché ai privati ed è garantita:

- tramite la redazione di linee guida di indirizzo e di istruzioni riguardanti gli aspetti tecnici delle pratiche di ricostruzione ed è accompagnata dall'attività di assistenza tecnica ai privati istanti;
- con attività finalizzate a garantire e verificare la qualità del processo della ricostruzione;

Atteso altresì che relativamente alla ricostruzione pubblica tale attività è garantita:

- dalla partecipazione a Tavoli di coordinamento con le pubbliche amministrazioni interessate;
- dal supporto tecnico-finanziario all'attuazione del programma sugli Edifici Scolastici del Comune di L'Aquila;
- dalla stipula di accordi con altre amministrazioni per lo svolgimento di specifiche funzioni nonché dalla creazione di rapporti inter-istituzionali con i rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni di categoria, degli enti territoriali ect.;

Rilevata la necessità di un supporto in ambito giuridico in merito alle seguenti attività:

- redazione, revisione e collazione dei regolamenti, atti, contratti e provvedimenti amministrativi, a rilevanza interna ed esterna, correlati alle rispettive funzioni, nel rispetto delle normative legali in tema di ordinamento degli enti locali e di procedimento amministrativo e al fine di garantirne la conformità alle normative in tema di pubblicità, trasparenza, anticorruzione;
- supporto nell'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale, avuto riguardo ad ogni tematica giuspubblicistica coinvolta dalle istruttorie per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione e riparazione post sisma, con particolare riguardo alle tematiche dell'edilizia e urbanistica e degli appalti pubblici;

Considerato che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, per l'eventuale attività di supporto specialistico in ambito legale, intende costituire un elenco di operatori economici per attivare eventuali procedure di affidamento di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, laddove non sia possibile rinvenire all'interno dell'ufficio le professionalità necessarie;

Considerato che l'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “... *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato che tale norma prevede, per la stazione appaltante, l'espressa possibilità di istituire elenchi di operatori economici da utilizzare per l'individuazione dei soggetti a cui affidare incarichi, che costituiscono nient'altro che una forma di indagine di mercato cumulativa per più affidamenti;

Considerato che il ricorso ad elenchi di operatori economici, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente legislazione, consente di salvaguardare i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza e permette, altresì, di dare attuazione ai principi di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa attraverso una contrazione dei tempi richiesti per la scelta del contraente;

Considerato che a tal fine, occorre procedere all'indizione di apposito avviso pubblico per la formazione dell'elenco in oggetto, senza attribuzione di punteggi o criteri di preferenza, stabilendo, tra l'altro, i requisiti di ammissione, le norme di costituzione, la durata dello stesso e la relativa pubblicità, oltre che i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;

Considerato che detto avviso, sempre al fine di assicurare che tale elenco sia aperto al mercato, deve essere aggiornato annualmente con le ulteriori istanze che dovessero pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, onde consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, di iscriversi senza limitazioni temporali;

Rilevato che la formazione dell'elenco di operatori economici di cui all'oggetto non pone in essere alcuna procedura di tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito degli operatori economici istanti, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per l'affidamento d'incarichi d'importo inferiore ad € 40.000,00 in base alle esigenze dell'Ufficio;

Rilevato inoltre che l'inserimento nell'elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all'USRA, essendo finalizzato esclusivamente all'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi mediante procedura diretta o negoziata, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

Dato atto altresì che l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'indizione di un Avviso per la formazione di un elenco di operatori di assistenza stragiudiziale in materia di diritto pubblico e amministrativo per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
2. di approvare l'allegato schema di Avviso pubblico unitamente ai seguenti modelli:
 - modulo di richiesta d'iscrizione (allegato A);
 - documento di gara unico europeo (DGUE) (allegato B);
3. di dare atto che l'elenco aperto di operatori economici istituito a seguito dell'indizione dell'avviso pubblico di cui trattasi sarà aggiornato annualmente con le ulteriori istanze che dovessero pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno;
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione, dell'allegato avviso pubblico e degli acclusi modelli sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 5 febbraio 2020



**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**

Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

